

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIALE GRAMSCI 10

Numero REA: MO - 350076

Codice fiscale: 03008410361

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 42138/13245

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della legge 381/1991, con sede nel comune di Modena, una cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale CEIS Formazione".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata; si propone di operare nel contesto economico-sociale in raccordo con gli enti pure sorti per iniziativa o ispirandosi ai principi ideali e alle finalità della Fondazione CEIS onlus.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi anche in forma consortile.

La Cooperativa, associando coloro che prestano la propria attività di lavoro nella cooperativa e creando per essi opportunità di lavoro, opera per migliorarne la condizione.

La Cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni di terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha quale oggetto principale, in adesione ai principi ispiratori e alle finalità della Fondazione CEIS onlus, la progettazione e la realizzazione di attività di formazione di qualsiasi livello, orientamento, prevenzione, consulenza e ricerca.

In particolare, ma non esclusivamente, svolge attività di formazione a favore di soggetti a rischio o svantaggiati, collaborando anche con strutture o agenzie educative, scolastiche e didattiche di qualsiasi livello; svolge attività di formazione e di ricerca finalizzate al miglioramento della qualità del lavoro e per una migliore qualificazione degli operatori professionali e dei volontari dell'ambito psicosociale, assistenziale, culturale ed associativo.

L'attività della Cooperativa può rivolgersi anche ad attività di supporto alla Pubblica amministrazione e ad enti privati,

nonché alla fornitura di servizi, soprattutto volti a facilitare l'inserimento lavorativo e sociale di soggetti a rischio, svantaggiati o comunque in difficoltà; tale attività comprende anche le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. La Cooperativa può progettare e realizzare programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; partecipare a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, progettati da parte di organismi pubblici o privati preposti a tale funzione.

La Cooperativa si impegna ad agire, attraverso tutte le proprie attività e con la promozione di percorsi specifici, in un ottica di prevenzione del disagio, in particolare tra i giovani.

La Cooperativa potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, agricole, commerciali, industriali, finanziarie, che siano necessarie utili o connesse al conseguimento dei suoi scopi.

Per raggiungere tali scopi la Cooperativa potrà:

- a) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;
- b) stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, per eseguirli direttamente, anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private;
- c) svolgere - anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo - attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività della cooperativa o ne richieda la collaborazione o la prestazione;
- d) svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o simili;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- f) emettere azioni di partecipazione cooperativa, obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- g) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- h) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

- i) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, concludendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in qualunque modo, intendano collaborare alle finalità della cooperativa indicate nell'art. 3, e - in particolare - coloro che siano interessati a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa.

In apposita sezione del libro soci potranno inoltre essere iscritti "soci volontari", che si impegnino, all'atto della domanda di ammissione, a prestare la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa, così come è previsto dall'art. 2 della legge 381/1991.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o coloro che abbiano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, interessi contrastanti oppure in concorrenza con quelli della società.

Art. 6 (Soci in prova)

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" a chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa quale socio cooperatore-prestatore di lavoro.

Essi costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-lavoratori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 (cinque) anni; al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo.

Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio.